



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 3234/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 32

12/06/2012 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GALBIATI | RUGGERO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RIGGIO | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SANTELLA | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 LUG 2012

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 34/09
depositato il 03/02/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 8325503 TAS.AUTOMOBILI 2005
contro: REGIONE LAZIO

difeso da:

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZE E TRIBUTI
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7 00145 ROMA

proposto dal ricorrente:

PIERGIORGIO
00010 TIVOLI RM

- sul ricorso n. 37/09
depositato il 03/02/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 8411082 TAS.AUTOMOBILI 2005
contro: REGIONE LAZIO

difeso da:

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI
VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7 00145 ROMA

proposto dal ricorrente:

PIERGIORGIO
00019 TIVOLI RM

R.G.R.N.3234/09-3237/09

IN FATTO

Il Sig. Piergiorgio ha presentato due ricorsi contro gli accertamenti della Regione Lazio relativi ai presunti mancati pagamenti della tassa automobilistica per l'anno 2005, affermando di aver pagato la somma forfettaria di 25,82 euro per autoveicolo ultraventennale e negando per entrambi i procedimenti la debbenza del tributo, nella misura intera, poiché trattasi di auto storiche.

Il ricorrente ha fatto presente di aver prodotto complessivamente n.7 ricorsi per altrettanti accertamenti concernenti sempre la medesima questione della tassa relativa all'arco di tempo dal 2005 al 2008, assegnati alla trattazione di diverse sezioni della Commissione Tributaria Provinciale, e ne ha chiesto l'unificazione.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni del contribuente perché le agevolazioni per veicoli ultraventennali circolanti su pubblica strada possono essere godute solo se i veicoli hanno ottenuto il riconoscimento del particolare interesse storico o collezionistico attraverso l'iscrizione nel registro storico ASI.

All'udienza in data odierna è comparso lo stesso ricorrente che ha esibito copia della sentenza emessa in data 11.1.2011 dalla Commissione Tributaria Prov.le di Roma sez.31, che ha accolto il ricorso del Sig. , in considerazione della circostanza che le disposizioni legislative vigenti non impongono alcun obbligo associativo per beneficiare del diritto all'esenzione della tassa di possesso, chiedendone il deposito al fascicolo processuale. Il ricorrente ha presentato che la questione è stata analogamente affrontata e risolta in varie Commissioni Tributarie Prov. sparse in tutta Italia, in ben 26 procedimenti, con uguale esito favorevole.

Il contribuente ha altresì esibito copia della lettera della Regione Lazio prot. 888 del 14.6.2011, con la quale si è provveduto all'annullamento degli accertamenti per l'anno 2003, con discarico dei tributi richiesti.

IN DIRITTO

Questa Commissione preliminarmente procede alla riunione dei due procedimenti in esame ai fini di una trattazione unitaria per l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva; quindi valutati gli atti documentali acquisiti ai fascicoli riuniti, ritiene di poter condividere le argomentazioni esposte dal ricorrente per l'esclusione di qualsiasi obbligo associativo per beneficiare dell'esenzione della tassa di possesso, come peraltro ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza citata ed esibita in udienza.

Sussistono i motivi di equità per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Così deciso in Roma addì 13.6.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

